Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 18 settembre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1975, n. **453.**

Autorizzazione alla Società geografica italiana, in Roma, ad accettare un legato.

N. 453. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Società geografica italiana, in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato, consistente nella somma di L. 12.000.000, disposto dal prof. Edoardo Zavattari con testamento olografo in data 1° ottobre 1970, pubblicato il 20 marzo 1972 con atto n. 13799/1599 di repertorio, a rogito dott. Pietro Barletti, notaio in Genova, allo scopo di istituire, con il reddito del legato, un premio biennale di L. 1.000.000 a nome del *de cuius* da bandirsi ad anni alterni per uno studio o una opera di biogeografia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 12, *foglio n.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **454.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, ad acquistare alcuni immobili.

N. 454. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di lire 26.000.000, delle porzioni immobiliari site in Torino, via Ottavio Revel, 17, distinte al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 36877, foglio 202 n. 20 sub 5 p. 1° di vani 10, e foglio 202 n. 77 sub 2 di mq 39, di proprietà della sig.ra Augusta Serafino in Todros, come da atto di compravendita in data 31 agosto 1972, n. 76959 di repertorio, a rogito notaio dottor Giorgio Perotti, da riservare ad uso esclusivo dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 89

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1975, n. **455.**

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 455. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, viene autorizzata ad acquistare dal comune di Bergamo, al prezzo di L. 5.000 il mq, un lotto di terreno sito in località Monterosso (Bergamo), di complessiva superficie di mq 1032,70, distinto in catasto del comune di Bergamo, sezione censuaria di Redona, con i mappali numeri 420/*e*, 107/1, coerenziati a nord con il mappale n. 107/*a*, ad est con i mappali numeri 107/*a* e 107/*b*, a sud con i mappali numeri 107/*f*, 420/*d* e 107/*e*, ad ovest con la via L. da Vinci a muro di controripa compreso.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 97

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1975, n. **456.**

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 456. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Civitella di Romagna (Forlì) con atto in data 31 gennaio 1955, n. 3052 di repertorio, a rogito notaio Viscardo Bonoli, consistente in un suolo di mq 234, sito in detto comune, confinante con il viale Martiri partigiani, catastalmente indicato nell'atto suddetto e sul quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le esercitazioni pratiche di un corso di qualificazione professionale, ha già realizzato un edificio adibito a sede dell'ufficio di collocamento di quel comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 12, *foglio n.* 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1975, n. **457**.

Autorizzazione all'ordine dei medici della provincia di Napoli ad acquistare un immobile.

N. 457. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'ordine dei medici della provincia di Napoli viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di lire 39.000.000, tre appartamenti situati al settimo piano di un fabbricato sito in Napoli, via Shelley n. 13, di proprietà della S.p.a. « Proprietari lotto Roma », da adibire a sede sociale dell'ordine.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 90

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1975, n. **458**.

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 458. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene autorizzata l'accettazione di una donazione a favore dello Stato, disposta dal comune di Forlimpopoli (Forlì), con atto 18 settembre 1954, n. 591 di repertorio, a rogito notaio Vincenzo Santelmo, consistente in un suolo di mq 216, catastalmente indicato nell'atto suddetto e sul quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le esercitazioni pratiche di un corso di qualificazione professionale, ha già realizzato un edificio adibito a sede dell'ufficio di collocamento di quel comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1975
Atti di Governo, registro n. 12, *foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1975, n. **459**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Caserta ad acquistare un immobile.

N. 459. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Caserta viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di L. 30.000.000, la porzione di immobile rappresentata da un appartamento sito al primo piano di un fabbricato in Caserta, via Don Bosco, di proprietà del sig. Giuseppe Abate, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 6 part. 9184 n. 2011/12, come da atto di compravendita in data 28 novembre 1966, n. 6071 di repertorio, a rogito notaio Pasquale Provitera di Caserta, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 95

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1975, n. **460**.

Autorizzazione alla fondazione « Umberto Bonino e Maria Sofia Pulejo », in Messina, ad accettare un'eredità.

N. 460. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Umberto Bonino e Maria Sofia Pulejo », in Messina, viene autorizzata ad accettare un'eredità, consistente in beni immobili, disposta dalla sig.ra Maria Sofia Pulejo con testamento olografo in data 13 agosto 1972, pubblicato con atto in data 18 novembre 1972, n. 6553 di repertorio, vol. 535, a rogito dott. Guido Monforte, notaio in Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975, n. **461**.

Autorizzazione all'ente campano addestramento professionale, in Napoli, ad accettare una donazione.

N. 461. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'ente campano addestramento professionale (ECAP), in Napoli, viene autorizzato ad accettare una donazione, consistente in un vecchissimo corpo di fabbrica sito in Portici (Napoli) con accesso attuale al numero civico 5 della via privata Bagnara, avente un'area utile coperta di circa mq 118, i superiori terrazzi di circa mq 327 e le aree libere che occupano circa 903 mq, iscritto nel vecchio catasto edilizio del comune di Portici alla partita 5489, disposta dalla mensa arcivescovile di Napoli, da adibire agli scopi propri di educazione, istruzione e studio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 92

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1975, n. **462**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Alessandria ad acquistare un immobile.

N. 462. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Alessandria viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 55.000.000, un immobile costituito da un appartamento al 1° piano, locali uso cantina al 2° piano dei fondi, sito in Alessandria alla via Bergamo, angolo via S. Giacomo della Vittoria, di proprietà della S.p.a. Laurenzia-Bergamo con sede in Torino, via Lamarmora n. 9, costruito su un'area censita in catasto al foglio 268/4, mappale 1119, subalterni « a » e « b », come da atto di compravendita in data 17 febbraio 1970 a rogito notaio Sergio Laguzzi, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 96

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1975, n. **463.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Stefano protomartire, in Cesena.

N. 463. Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cesena 8 settembre 1972, integrato con dichiarazioni dell'8 settembre 1972 e 21 gennaio 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Stefano protomartire, in Cesena (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1975
Atti del Governo, registro n. 11, *foglio n.* 101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1975, n. **464.**

Autorizzazione all'automobile club di Como ad acquistare un immobile.

N. 464. Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'automobile club di Como viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di lire 23.500.000, una porzione immobiliare facente parte del complesso denominato « Nuova Badia » sito in Cantù (Como), viale Madonna, 6, costituito da un appartamento posto al piano terra composto di vani 2, di superficie complessiva di mq 122, insistente sul mappale n. 259, foglio 34 del comune censuario ed amministrativo di Cantù, di proprietà della S.a.s. « Nuova Badia » di Guerra e Bernagozzi, da adibire a sede di delegazione di zona.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 93

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1975, n. **465.**

Autorizzazione alla fondazione « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 465. Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la fondazione « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », in Roma, viene autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 9.000.000, mq 3000 di terreno sito in località « Villaggio Mancuso » nel comune di Taverna (Catanzaro), distinto sul tipo di frazionamento predisposto dai contraenti con le particelle 8/*b* (definitiva 62, estesa are 7.00), 8/*c* (definitiva 63, estesa are 20.00) e 8/*d* (definitiva 64, estesa are 3.00) del foglio di mappa 32 del catasto terreni di quel comune, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, come da contratto preliminare di vendita in data 31 ottobre 1974, n. 76740 di repertorio, a rogito avv. Gaetano Bisantis, notaio in Catanzaro.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 12, *foglio n.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1975, n. **466.**

Autorizzazione all'Opera nazionale per i figli degli aviatori, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 466. Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Opera nazionale per i figli degli aviatori, in Roma, viene autorizzata ad accettare, rispettandone le condizioni, una donazione modale di lire venti milioni in numerario disposta dalla sig.ra Bruna Rosa Bianco con atto pubblico in data 3 settembre 1974, n. 22155/12134 di repertorio, a rogito dott. Enrico Porro, notaio in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 98

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1975, n. **467.**

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in Roma, ad accettare un legato.

N. 467. Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in Roma, viene autorizzata ad accettare, rispettandone le condizioni, un legato, consistente in un appartamento, gravato da usufrutto in favore del coniuge e con diritto di abitazione in favore di Morelli Domenica, ubicato al piano terra, scala *b*, del fabbricato sito in Roma, via Slataper n. 3, composto di quattro camere e servizi, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 62370, foglio 541, particella 27, sub da 1 a 33, zona III, partita di zona 25086, disposto dal sig. Orlando Francesco, con testamento olografo pubblicato per atto 9 gennaio 1974, n. 6986 di repertorio, a rogito avv. Nicola Villani, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 99

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vinicola di Prospero di Bagnaturo, in Pratola Peligna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Vinicola di Prospero di Bagnaturo di Pratola Peligna (Aquila) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vinicola di Prospero di Bagnaturo di Pratola Peligna (Aquila).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7804)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1975.
Autorizzazione alla Banca di Calabria, società per azioni, in Napoli, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni e province.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca di Calabria, società per azioni con sede in Napoli;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

La Banca di Calabria, società per azioni con sede in Napoli, è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Cosenza, Crotone in provincia di Catanzaro, Napoli, Piano di Sorrento in provincia di Napoli, Reggio Calabria e Roma.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca di Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

(7539)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1975.
Modificazione allo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, ente di diritto pubblico con sede in Firenze, approvato con decreto ministeriale in data 1° luglio 1953, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto in data 4 aprile 1975;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

L'art. 7 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, ente di diritto pubblico con sede in Firenze, è modificato come segue:

L'Istituto federale non raccoglie depositi.

Esso provvede alle operazioni:

a) con il capitale e le riserve;

b) con speciali anticipazioni facoltative effettuate dagli istituti partecipanti;

c) con il risconto del portafoglio;

d) con la cessione dei crediti;

e) con altri mezzi forniti dallo Stato, nonché da enti ed istituti anche non partecipanti all'Istituto federale;

f) con l'emissione di obbligazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

(7538)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1975.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1975 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge n. 153 del 30 aprile 1969;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1975 presentato dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A);

Vista la lettera n. 10/4PS/20225 del 1° febbraio 1975 con la quale è stato approvato il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1975 presentato dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.);

Considerato che nel suddetto piano a fronte di disponibilità previste in lire 10.695 milioni è stato previsto l'impiego di 3.565 milioni nell'acquisto di beni immobili, 3.565 milioni nell'acquisto di titoli, 3.565 milioni nell'accensione di mutui ipotecari e in operazioni di prestiti agli iscritti;

Tenuto conto che è stata accertata un'ulteriore disponibilità di lire 3.575 milioni derivante dall'incremento delle entrate contributive per effetto dell'aumento delle retribuzioni e dell'aumento del numero degli iscritti nonchè del rimborso anticipato delle obbligazioni IMI per l'importo di lire 970 milioni;

Vista la delibera del 29 aprile 1975 con la quale il consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.I.A. ha ritenuto opportuno di destinare un'aliquota pari a circa il 50% delle disponibilità agli investimenti immobiliari al fine di incrementare l'attività edilizia nel settore economico e popolare e di variare le somme da destinare nell'impiego dei titoli e delle operazioni di mutuo ipotecario e prestiti agli iscritti;

Considerato che, a seguito della modifica deliberata dal consiglio di amministrazione il 29 aprile 1975, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, a fronte di disponibilità ammontanti a lire 14.270 milioni, si propone di effettuare investimenti immobiliari per lire 7 miliardi, acquisto di titoli per lire 2.250 milioni, operazioni di mutuo ipotecario e di prestiti agli iscritti per lire 5.020 milioni;

Ritenuto che la richiesta dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.), intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga prevista dal terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta a condizione che le somme che superano il terzo delle disponibilità siano investite in immobili aventi le caratteristiche dell'edilizia economico-popolare e che siano riassorbite nei prossimi esercizi;

Visto il parere favorevole del Ministero del tesoro;

Visto il parere favorevole del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, la modifica del piano dei fondi disponibili dell'esercizio 1975, chiesta dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.), alle condizioni indicate in precedenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

(7636)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1975.

Costituzione della commissione di cui all'art. 4 del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro ed in particolare l'art. 4 secondo il quale deve essere istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una commissione, composta da rappresentanti dei Dicasteri e delle organizzazioni di categoria interessati, con il compito di promuovere intese per assicurare il migliore svolgimento delle campagne di produzione, trasformazione e commercializzazione del pomodoro;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle Organizzazioni di categoria interessate;

Decreta:

La commissione di cui all'art. 4 del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, è così costituita:

Presidente:

di Chio dott. Vincenzo, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli.

Membri:

Kronn dott. Emilio, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Latini dott. Giampiero, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Marroni avv. Angiolo, in rappresentanza dell'Alleanza nazionale dei contadini;

Cabib dott. Aldo, in rappresentanza dell'Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali - A.N.I.C.A.V.;

Massa dott. Francesco, in rappresentanza dell'Associazione italiana industriali dei prodotti alimentari - A.I.I.P.A.;

Marricchi Colombo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle conserve alimentari - I.N.C.A.;

Buganza dott. Giorgio, in rappresentanza dell'Unione nazionale di produttori ortofrutticoli ed agrumari - U.N.A.P.O.A.;

d'Ercole dott. Carlo, in rappresentanza dell'Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli - U.N.A.P.R.O.;

Polidori dott. Mauro, in rappresentanza dell'Unione italiana delle associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari - U.I.A.P.O.A.;

Falini per. agr. Franco, in rappresentanza della Federazione nazionale delle cooperative agricole della confederazione cooperative italiane;

Di Franco Tommaso, in rappresentanza della Lega nazionale cooperative e mutue;

Maroncelli dott. Raffaella, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

De Giovanni dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

De Pace dott. Michele, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Segretario:

Tripodi dott. Romano, della Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1975

Il Ministro: MARCORA

(7754)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1975.

Nuova sostanza soggetta alle disposizioni di legge sugli stupefacenti.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 3 della convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961;

Vista la legge 5 giugno 1974, n. 412, che ratifica la suddetta convenzione e ne dà piena esecuzione in Italia;

Visti gli atti e le comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite;

Vista la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sulla disciplina della produzione, commercio e impiego di stupefacenti;

Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 1964 che approva l'elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni di cui all'art. 3 di detta legge nonché le successive modifiche ed integrazioni;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

All'elenco di cui alle premesse è aggiunta la seguente sostanza:

DIFENOSSINA: acido 1-(3-ciano, 3-3-difenilpropil) 4-fenil, 4-piperidin, 4-carbossilico.

La suddetta sostanza ed i suoi sali sono inclusi, a tutti gli effetti, nel gruppo I dell'elenco delle sostanze e preparati soggetti alla disciplina degli stupefacenti approvato con decreto ministeriale del 20 novembre 1964.

Dall'elenco di cui alle premesse sono peraltro escluse le preparazioni di difenossina contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina e come minimo una quantità di solfato di atropina eguale al 5 % della dose di difenossina.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(7711)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1975.

Approvazione della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » 11 giugno 1975, concernente modificazioni al regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b*), dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, in base al quale spetta al consiglio di amministrazione deliberare sui regolamenti inerenti alle forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Istituto, ove non si tratti di materie disciplinate da leggi;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I. adottata in data 11 giugno 1975, concernente la sostituzione dell'art. 5 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti di cui al decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Considerato che con la predetta sostituzione si stabiliscono i minimali e massimali di pensione, anziché in misura fissa, con riferimento alla retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario, si modifica il sistema di scala mobile vigente apportando alle pensioni dei giornalisti i miglioramenti retributivi conseguiti dalla categoria in attività di servizio, anziché quelli derivanti dalle variazioni del costo della vita, ed infine si stabilisce che la previdenza della categoria sia basata sul sistema tecnico finanziario della ripartizione;

Considerato che l'introduzione del suddetto sistema tecnico finanziario consente la copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni previdenziali dovute dalla gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Istituto;

Considerato, altresì, che l'onere finanziario relativo ai miglioramenti delle prestazioni previdenziali previste dalla citata deliberazione rientra nelle attuali disponibilità di bilancio dell'I.N.P.G.I.;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto sopra citato;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata in data 11 giugno 1975 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

La deliberazione predetta è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI « G. AMENDOLA »

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;

Visto il criterio vigente di adeguamento delle pensioni previsto dal quinto e sesto comma dell'art. 5 del regolamento e fondato sulle variazioni annuali dell'indice del costo della vita calcolate dall'I.S.T.A.T.;

Riconosciuta la necessità di attuare un diverso metodo di adeguamento che consenta di apportare al trattamento di pensione gli stessi miglioramenti retributivi conseguiti dai giornalisti in attività di servizio;

Rilevata la correlativa opportunità di assicurare il finanziamento della previdenza dell'Istituto col metodo attuariale della ripartizione;

Tenuto conto della situazione tecnica e finanziaria della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Istituto;

Visto l'art. 21 del contratto nazionale di lavoro giornalistico che prevede la possibilità per l'Istituto di variare la misura del contributo supplementare a carico degli iscritti, in rapporto alle esigenze della gestione;

Visto il parere espresso dalla commissione per la formulazione dei regolamenti di previdenza;

Sentito il parere del comitato esecutivo;

Delibera:

1. — Di sostituire l'art. 5 del regolamento dell'Istituto approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni con il seguente:

« L'importo annuale della pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno intero di contribuzione, intendendo come tale un periodo corrispondente a 12 contributi mensili, a 1/30 dell'80% della retribuzione annua risultante dalla media delle retribuzioni degli ultimi 60 contributi mensili ovvero, se più favorevoli, dalle retribuzioni dei 10 anni di calendario migliori, in corrispondenza alle quali siano stati effettivamente versati i contributi previdenziali. Le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi interi.

Ai fini della liquidazione della pensione, le retribuzioni annue prese come base per determinare la retribuzione media indicata nei precedenti commi sono rivalutate nei modi seguenti:

1) se corrispondenti a periodi anteriori al 1° gennaio 1943, secondo il rapporto tra la retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno precedente a quello di decorrenza della pensione e quella dell'anno cui si riferisce la retribuzione;

2) se corrispondenti a periodi compresi tra il 1° gennaio 1943 ed il 31 gennaio 1952, sono convenzionalmente considerati uguali alla retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario vigente l'anno precedente la decorrenza della pensione;

3) se corrispondenti a periodi successivi, sono rivalutate secondo il rapporto tra il numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica per l'anno precedente a quello di decorrenza della pensione ed il numero indice dell'anno cui la retribuzione stessa si riferisce.

In ogni caso la pensione annua non può essere inferiore al 50% nè superiore al 250% della retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario riferita all'anno immediatamente precedente la decorrenza della pensione stessa. La pensione non può, inoltre, essere superiore alla retribuzione annua media presa come base per il suo calcolo.

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto determina le modalità di pagamento dell'importo annuo della pensione.

A decorrere dal 1° gennaio 1974, le pensioni liquidate con decorrenza anteriore a tale data sono automaticamente adeguate secondo il rapporto fra la retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno 1973 e la retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno 1972.

Analogamente si procede il 1° gennaio di ogni anno successivo secondo il rapporto fra le retribuzioni annue minime contrattuali del redattore ordinario dei due anni immediatamente precedenti la data di decorrenza dell'adeguamento.

La misura dell'adeguamento come sopra definita è stabilita ogni anno dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, sentita l'organizzazione sindacale, a carattere nazionale, più rappresentativa dei giornalisti professionisti. La relativa delibera è soggetta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La retribuzione annua minima contrattuale di cui al secondo comma del presente articolo, è quella formata dal minimo di stipendio di redattore ordinario per la zona di Milano, dall'indennità di contingenza, dal terzo elemento, dalla 13ª mensilità e dall'indennità redazionale (già demografica) con le relative maggiorazioni.

La gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Istituto è finanziata col metodo tecnico della ripartizione annuale delle rate di pensione ed è dotata di una riserva di garanzia di importo non inferiore a due annualità delle pensioni in corso di godimento ad ogni chiusura di bilancio ».

2. — In deroga a quanto previsto nella presente deliberazione, limitatamente al 1974 i trattamenti minimi e massimi indicati nel terzo comma dell'art. 5 del regolamento sono calcolati, con le percentuali previste, sulla retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario riferita all'anno 1973.

3. — Si dà mandato al presidente perchè apporti alla presente delibera tutte quelle modificazioni di carattere formale che si rendessero necessarie nella fase di approvazione da parte dei competenti organi ministeriali.

Roma, addì 11 giugno 1975

Il presidente: DELLA RICCIA

(7712)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Papa - Industria del legno, dei metalli e della plastica, in San Donà di Piave.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 22 maggio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Papa - Industria del legno, dei metalli e della plastica, con sede in San Donà di Piave (Venezia), con effetto dal 18 novembre 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Papa - Industria del legno, dei metalli e della plastica, con sede in San Donà di Piave (Venezia), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1975

Il Ministro: TOROS

(7805)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1975.

Nomina del collegio sindacale dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.) e ne ha approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1284, con cui sono state apportate modifiche allo statuto dell'Ente suddetto, il quale ha assunto la nuova denominazione di E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera;

Visto il proprio decreto in data 2 agosto 1971, con il quale è stato provveduto alla nomina, per la durata di un triennio, del collegio sindacale dell'E.F.I.M. e successive modifiche;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del collegio suddetto, ormai scaduto;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera è così costituito:

Presidente:

Cavalcanti dott. Giuseppe, dirigente generale nei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali.

Sindaci effettivi:

Di Giovanni dott. Giuseppe, iscritto nell'albo dei revisori dei conti;

Rettore avv. Luigi, iscritto nell'albo dei revisori dei conti.

Sindaci supplenti:

D'Alessandro dott. Amedeo Albino, iscritto nell'albo dei revisori dei conti;

Di Giulio dott. Antonio, primo dirigente nei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali.

La nomina ha la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1975

Il Ministro: BISAGLIA

(7836)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1975.

Sostituzione del presidente del collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e ne ha approvato il relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1418, contenente modifiche allo statuto suddetto;

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1974, con cui è stato nominato, per un triennio, il collegio sindacale dell'Ente suddetto;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del presidente del collegio sindacale dott. Giuseppe Fauci in quanto lo stesso ha cessato di appartenere ai ruoli del Ministero delle partecipazioni statali;

Decreta:

Il dott. Vittorio Maroni, primo dirigente nei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali, è nominato presidente del collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, in sostituzione del dottor Giuseppe Fauci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1975

Il Ministro: BISAGLIA

(7837)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1975.

Sostituzione di un sindaco effettivo dell'Ente nazionale idrocarburi.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 14 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativa all'istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I.;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1973, con cui è stato nominato, per un triennio, il collegio sindacale dell'Ente suddetto;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del sindaco effettivo dott. Giuseppe Fauci in quanto lo stesso ha cessato di appartenere ai ruoli del Ministero delle partecipazioni statali;

Decreta:

Il dott. Luigi Acrosso, ispettore generale capo nei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali, è nominato sindaco effettivo dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I., in sostituzione del dott. Giuseppe Fauci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1975

Il Ministro: BISAGLIA

(7838)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note fra il Governo italiano e il Governo jugoslavo per il regolamento di questioni relative ad immobili già appartenenti allo Stato italiano ed adibiti al servizio consolare italiano nel territorio jugoslavo d'anteguerra, effettuato a Belgrado il 24 aprile 1969.

Il 25 luglio 1975, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 febbraio 1974, n. 56, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 16 marzo 1974, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dello scambio di note fra il Governo italiano e il Governo jugoslavo per il regolamento di questioni relative ad immobili già appartenenti allo Stato italiano ed adibiti al Servizio consolare italiano nel territorio jugoslavo d'anteguerra, effettuato a Belgrado il 24 aprile 1969.

In conformità a quanto previsto nello scambio di note, lo stesso è entrato in vigore il 25 luglio 1975.

(7723)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Oidiol super » dell'impresa Tecniterra, in Milano

Con decreto ministeriale 29 agosto 1975 è stata revocata la autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Oidiol super » concessa alla impresa Tecniterra in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7725)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Teman » dell'impresa Tecniterra, in Milano

Con decreto ministeriale 29 agosto 1975 è stata revocata la autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Teman », concessa alla impresa Tecniterra in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7726)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Precox » dell'impresa Tecniterra, in Milano

Con decreto ministeriale 29 agosto 1975 è stata revocata la autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Precox » concessa alla impresa Tecniterra in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7727)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Palmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1975, il comune di Palmi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.636.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3694/M)

Autorizzazione al comune di Ortona dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Ortona dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.148.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3704/M)

Autorizzazione al comune di Allerona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Allerona (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 774.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3695/M)

Autorizzazione al comune di Sassocorvaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Sassocorvaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3696/M)

Autorizzazione al comune di Fratta Todina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Fratta Todina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.679.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3697/M)

Autorizzazione al comune di Monte Castello di Vibio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Monte Castello di Vibio (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.297.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3698/M)

Autorizzazione al comune di Acqualagna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Acqualagna (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3699/M)

Autorizzazione al comune di Tavoleto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Tavoleto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3700/M)

Autorizzazione al comune di Monteleone d'Orvieto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Monteleone d'Orvieto (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3702/M)

Autorizzazione al comune di Ascrea ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Ascrea (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3701/M)

Autorizzazione al comune di San Venanzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di San Venanzo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3703/M)

Autorizzazione al comune di Apice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Apice (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.226.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3705/M)

Autorizzazione al comune di Tarsia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Tarsia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.029.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3706/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 172

Corso dei cambi del 12 settembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	672,55	672,55	672,50	672,55	672,50	672,50	672,50	672,55	672,55	672,55
Dollaro canadese	654,60	654,60	654,50	654,60	654,65	654,60	654,65	654,60	654,60	654,60
Franco svizzero	249,60	249,60	249,70	249,60	249,35	249,60	249,68	249,60	249,60	249,60
Corona danese	111,93	111,93	112 —	111,93	111,85	111,90	111,92	111,93	111,93	111,90
Corona norvegese	121,11	121,11	121,30	121,11	121 —	121,10	121,14	121,11	121,11	121,10
Corona svedese	152,90	152,90	153,10	152,90	152,90	152,80	152,90	152,90	152,90	152,90
Fiorino olandese	253,25	253,25	253,40	253,25	253,25	253,25	253,28	253,25	253,25	253,30
Franco belga	17,385	17,385	17,38	17,385	17,40	17,36	17,395	17,385	17,385	17,38
Franco francese	151,82	151,82	151,82	151,82	151,75	151,80	151,85	151,82	151,82	151,80
Lira sterlina	1417,60	1417,60	1418 —	1417,60	1417,25	1417,55	1417,90	1417,60	1417,60	1417,60
Marco germanico	259,32	259,32	259,52	259,32	259,25	259,30	259,35	259,32	259,32	259,30
Scellino austriaco	36,7125	36,7125	36,75	36,7125	36,35	36,70	36,73	36,7125	36,7125	36,70
Escudo portoghese	25,20	25,20	25,22	25,20	25,20	25,20	25,24	25,20	25,20	25,20
Peseta spagnola	11,447	11,447	11,44	11,447	11,46	11,45	11,445	11,447	11,447	11,44
Yen giapponese	2,257	2,257	2,26	2,257	2,25	2,25	2,2577	2,257	2,257	2,25

Media dei titoli del 12 settembre 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,300
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,250
» 5 % (Ricostruzione)	97,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,225
» 5 % (Città di Trieste)	91,850
» 5 % (Beni esteri)	90,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,975
» 5,50 % » » 1968-83	81 —
» 5,50 % » » 1969-84	80,700
» 6 % » » 1970-85	82,600
» 6 % » » 1971-86	81,525
» 6 % » » 1972-87	81,300
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,950
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,500
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,425
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,425
» poliennali 7 % 1978	95 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 settembre 1975

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	672,525
Dollaro canadese	654,625
Franco svizzero	249,64
Corona danese	111,925
Corona norvegese	121,125
Corona svedese	152,945
Fiorino olandese	253,265
Franco belga	17,39
Franco francese	151,835
Lira sterlina	1417,75
Marco germanico	259,335
Scellino austriaco	36,721
Escudo portoghese	25,22
Peseta spagnola	11,446
Yen giapponese	2,257

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

Corso dei cambi del 15 settembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	673,55	673,55	673,60	673,55	673,70	673,55	673,60	673,55	673,55	673,55
Dollaro canadese	656 —	656 —	656 —	656 —	656,32	655,95	655,88	656 —	656 —	656 —
Franco svizzero	249,68	249,68	249,70	249,68	249,63	249,65	249,69	249,68	249,68	249,66
Corona danese	111,75	111,75	111,85	111,75	111,70	111,70	111,83	111,75	111,75	111,70
Corona norvegese	120,83	120,83	120,90	120,83	120,75	120,80	120,85	120,83	120,83	120,80
Corona svedese	152,67	152,67	152,80	152,67	152,60	152,65	152,70	152,67	152,67	152,65
Fiorino olandese	252,70	252,70	252,70	252,70	252,66	252,70	252,725	252,70	252,70	252,70
Franco belga	17,369	17,369	17,37	17,369	17,30	17,35	17,38	17,369	17,369	17,36
Franco francese	151,86	151,86	151,70	151,86	151,75	151,86	151,80	151,86	159,86	151,85
Lira sterlina	1416,95	1416,95	1417,75	1416,95	1416,25	1416,90	1416,85	1416,95	1416,95	1416,95
Marco germanico	259,23	259,23	259,11	259,23	259,16	259,20	259,39	259,23	259,23	259,20
Scellino austriaco	36,6975	36,6975	36,75	36,6975	36,30	36,70	36,70	36,6975	36,6975	36,69
Escudo portoghese	25,23	25,23	25,22	25,23	25,20	25,24	25,20	25,23	25,23	25,20
Peseta spagnola	11,437	11,437	11,44	11,437	11,46	11,44	11,4425	11,44	11,437	11,44
Yen giapponese	2,261	2,261	2,26	2,261	2,25	2,26	2,26	2,261	2,261	2,95

Media dei titoli del 15 settembre 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,275
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,325
» 5 % (Ricostruzione)	97,100
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,275
» 5 % (Città di Trieste)	91,900
» 5 % (Beni esteri)	90 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,150
» 5,50 % » » 1968-83	81 —
» 5,50 % » » 1969-84	80,700
» 6 % » » 1970-85	82,600
» 6 % » » 1971-86	81,525
» 6 % » » 1972-87	81,350
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,950
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,550
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,400
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,475
» poliennali 7 % 1978	95,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATIAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 settembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	673,575
Dollaro canadese	655,94
Franco svizzero	249,685
Corona danese	111,79
Corona norvegese	120,84
Corona svedese	152,685
Fiorino olandese	252,712
Franco belga	17,374
Franco francese	151,83
Lira sterlina	1416,90
Marco germanico	259,31
Scellino austriaco	36,699
Escudo portoghese	25,235
Peseta spagnola	11,44
Yen giapponese	2,26

REGIONE PIEMONTE

Approvazione del piano di zona del comune di Alpignano

Con decreto del presidente della giunta regionale 16 luglio 1975, n. 2839, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Alpignano (Torino).

(7608)

Approvazione del piano di zona del comune di Torino

Con decreto del presidente della giunta regionale 29 luglio 1975, n. 3030, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Torino.

(7609)

Variante al piano regolatore generale del comune di Bra

Con decreto del presidente della giunta regionale 15 luglio 1975, n. 2836, è stata approvata la variante generale al piano regolatore generale del comune di Bra (Cuneo).

(7607)

Variante al piano di zona del comune di Grugliasco

Con decreto del presidente della giunta regionale 18 luglio 1975, n. 2858, è stata approvata la variante per la zona denominata G VI del piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Grugliasco (Torino).

(7610)

Variante al regolamento edilizio del comune di Novara

Con decreto del presidente della giunta regionale 21 luglio 1975, n. 2952, è stata approvata la variante al regolamento edilizio del comune di Novara.

(7614)

Variante al regolamento edilizio con annesso il programma di fabbricazione del comune di Barbaresco

Con decreto del presidente della giunta regionale 21 luglio 1975, n. 2950, è stata approvata la variante al regolamento edilizio con annesso il programma di fabbricazione del comune di Barbaresco (Cuneo).

(7615)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esame speciale, a centottantacinque posti di assistente sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sullo ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, che istituisce il ruolo organico della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi alle carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sulla disciplina dell'imposta di bollo;

Decreta:

E' indetto un concorso, per esame speciale, a centottantacinque posti di assistente sociale nel ruolo del personale della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato a coloro che alla data del 25 agosto 1975 svolgevano attività retribuita di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono possedere, inoltre i seguenti requisiti:

1) essere forniti di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

2) essere in possesso di un certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale;

3) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

4) essere di buona condotta morale e civile;

5) avere età non inferiore ad anni 18;

6) essere cittadini italiani, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per mancanza di uno o più di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere trasmesse, entro i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo all'aspirante di dichiarare nella domanda:

a) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono indicare anche il cognome del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

e) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

g) di essere in possesso di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale, con l'indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e la relativa data;

h) che alla data del 25 agosto 1975 svolgeva attività retribuita di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti;

i) di essere di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano pregiudicare il normale svolgimento dei compiti inerenti alle funzioni da espletare;

l) di non avere riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

m) di essere disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;

n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse le comunicazioni concernenti il concorso.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altro ente pubblico.

La domanda deve essere sottoscritta dal concorrente e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Art. 4.

Il concorso consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie:

1) teoria e pratica del servizio sociale;

2) psicologia;

3) nozioni di diritto e procedura penale;

4) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, composta a norma dell'art. 84 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La prova orale si svolgerà nella sede e nei giorni che saranno comunicati agli interessati entro il termine stabilito dallo art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al concorrente che, per giustificati e comprovati motivi, non possa presentarsi a sostenere la prova nel giorno stabilito, la commissione esaminatrice potrà rinviarla a data successiva, comunque non posteriore alla seduta conclusiva.

La prova si considera superata dai candidati che hanno riportato un punteggio non inferiore a sei decimi.

Art. 6.

I candidati ammessi a partecipare al concorso dovranno dimostrare la lora identità personale presentando, al momento delle prove un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza, di cui fossero eventualmente in possesso, per la formazione della gradua-

toria dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di giorni venti, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

Art. 8.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a trasmettere al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui riceveranno l'invito, i seguenti documenti, tutti in carta bollata:

1) certificato rilasciato dalla direzione dell'istituto di prevenzione e di pena, ove il concorrente prestava servizio alla predetta data del 25 agosto 1975;

2) certificato rilasciato dal presidente del consiglio di patronato dal quale l'assistente sociale dipende, attestante la retribuzione corrisposta;

3) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

4) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale. Sul certificato medesimo dovrà essere specificatamente indicata la durata del corso;

5) estratto dell'atto di nascita. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

6) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

7) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e li godeva, altresì, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

8) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

9) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla pretura e dalla procura della Repubblica competente;

10) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatto di guerra o assimilati, o invalidi per servizio o invalidi civili produrranno un certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza contenente, tra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

11) per i candidati di sesso maschile, uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), rilasciata dall'autorità competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti (Esercito ed Aeronautica); certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alla capitaneria di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri); ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è assegnato alla lista di leva marittima;

e) per i candidati che abbiano diritto al rinvio del servizio militare per motivi di studio, copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dalla competente autorità militare.

I documenti di cui ai precedenti numeri 6) (certificato di cittadinanza italiana), 7) (certificato di godimento dei diritti politici), 8) (certificato generale del casellario giudiziale), 9) (certificati dei carichi pendenti) e 10) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento della buona condotta.

L'amministrazione si riserva la facoltà d'invitare gli aspiranti a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione d'indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati assistenti sociali nel ruolo del personale della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti:

alla prima classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato servizio continuativo ai sensi dell'art. 84 della legge 26 luglio 1975, n. 354, per almeno due anni;

alla seconda classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno quattro anni;

alla terza classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno otto anni.

Qualora i vincitori non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.
Sono altresì tenuti a frequentare i corsi di formazione eventualmente organizzati dalla amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 agosto 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1975
Registro n. 23 *Giustizia, foglio n.* 7

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Rep. I — ROMA

Il sottoscritto ., residente (oppure domiciliato) a . . (provincia . .) in via . ., chiede di essere ammesso al concorso a centottantacinque posti di assistente sociale nel ruolo del personale della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 25 agosto 1975.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . (provincia . .) il . .,

b) è fornito del seguente titolo di studio . conseguito presso . . . sito in via . n. . . nell'anno scolastico . .,

c) è in possesso del certificato di qualificazione professionale rilasciato dalla scuola di servizio sociale . di . . nel mese . . 19. ., (indicare se il corso è biennale o triennale);

d) è cittadino italiano;

e) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . oppure (1);

f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . (2);

g) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

h) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali; oppure (4);

i) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede di servizio;

l) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . (città) . . (provincia) . . (c.a.p. . .) numero telefonico . . (5);

m) ha prestato (o presta) servizio presso . (6).

Data .

Firma (7) . .

---

(1) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime indicarne i motivi.

(2) (Soltanto per i candidati di sesso maschile) nel caso l'aspirante sia stato giudicato temporaneamente o permanentemente non idoneo al servizio militare, dovrà dichiarare l'infermità che ha dato luogo a tale giudizio nei suoi confronti.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate, anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione, con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Eventuali successive variazioni di recapito dovranno essere comunicate tempestivamente.

(6) Indicare l'amministrazione, la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione da parte del notaio o del segretario comunale ovvero il visto del capo d'ufficio, preceduto quest'ultimo dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale il candidato presta servizio, e della qualifica rivestita dal medesimo.

(7847)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a sei posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « coltivazioni tabacchi » della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/34041 del 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro del 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale si autorizza la Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad indire, per l'anno 1974, un concorso, per esami, a dodici posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « coltivazioni tabacchi » della carriera direttiva dell'amministrazione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Numeri dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a sei posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « coltivazioni tabacchi », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Un sesto dei posti suddetti è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati con le qualifiche sottoindicate appartenenti alle carriere della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in possesso del titolo di studio previsto dal successivo art. 2, lettera *a*):

dirigente amministrativo o dirigente lavorazioni o dirigente manutenzioni e impianti;
capo revisore o capo reparto lavorazioni o capo officina;
interprete traduttore principale.

Art. 2.

Requisiti richiesti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, della laurea in scienze agrarie, nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34 A-*bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno successivamente, purchè risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;,

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano l'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'università presso la quale è stato conseguito;

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che verrà loro indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare le comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titoli di studio:

1) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica, ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato della autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto. Per i minori di anni 18, il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;
2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 6.
Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.
Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.
Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) tessera ferroviaria personale, munita di fotografia, se il candidato è dipendente statale o familiare di dipendente statale;
c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.
Prove di esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C* al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato, via della Luce n. 34 *A-bis, nei giorni* 10 *e* 11 *novembre* 1975.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8,30, di ciascuno dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dello avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.602.300, parametro 218, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 810.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, della indennità integrativa speciale mensile prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Qualora i vincitori del concorso rivestano la qualità di dipendenti civili dello Stato, di ruolo o non di ruolo, e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dell'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

Ogni vincitore sarà assegnato ad una sede di servizio che gli verrà, a suo tempo, indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno servizio, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1975
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 211

ALLEGATO *A*

(rif. art. 2, lettera *b*), del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, numero 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306) per i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dello art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5 ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

7) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e invalidi alto-atesini di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra con minorazioni ascritte:

alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

alla tabella *B*, annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

alla tabella *B*, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

c) per i profughi in stato di disoccupazione. Per profughi si intendono oltre quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 ed i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e categorie equiparate;

e) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851 e categorie equiparate;

f) per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Roma, addì 28 maggio 1975

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

ALLEGATO *B*
(rif. art. 2, lettera *b*), e art. 4 del bando)

Documentazione dei titoli che danno diritto alla precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e agli effetti della elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *b*), del bando, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) ex combattenti ed assimilati:

a) gli ex combattenti e coloro che hanno prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio di combattente dovranno produrre la copia aggiornata o l'estratto in bollo dello stato di servizio (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali, graduati, militari di truppa) contenente le annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa in regola con la legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui allo art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952 n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria;

5) vedove non rimaritate dei caduti:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui allo art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) madri e sorelle dei caduti:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

7) profughi:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi di cui all'allegato *A* al presente decreto, n. 7), lettera *c*), e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 5) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Tale certificato dovranno produrre in ogni caso i profughi in stato di disoccupazione;

8) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) perseguitati politici e razziali:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

10) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

11) dipendenti delle amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la

finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà d'ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tale fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Roma, addì 28 maggio 1975

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova*

Botanica: morfologia: citologia, istologia - Organografia della radice, fusto, foglia, fiore, frutto, seme delle specie coltivate del gen. Nicotiana - Sistematica delle piante con particolare riguardo al gen. Nicotiana.

Fisiologia: nutrizione, ricambio idrico, respirazione, accrescimento e sviluppo, moltiplicazione, riproduzione.

Genetica: citogenetica, ereditarietà dei caratteri, variabilità; metodo di miglioramento genetico: selezione, ibridazione, reincrocio.

Patologia: generalità sulle malattie; sistematica dei parassiti; biologia e diffusione dei patogeni; patogenesi; immunità e resistenza; variabilità dei patogeni; sintomatologia, descrizione e diagnosi delle malattie. Malattie del tabacco da cause parassitarie: virus, batteri, funghi, fanerogame parassite; malattie da cause non parassitarie.

Parassiti animali che attaccano il tabacco al semenzaio ed al campo.

Fitoiatria: anticrittogamici, insetticidi, erbicidi: modalità di azione; formulazioni: scelta, impiego. Mezzi e tecniche di distribuzione degli antiparassitari.

Chimica pedologica: pedogenesi. Costituzione fisico-meccanica del terreno - Struttura del terreno agrario. I colloidi del terreno. L'humus. Potere assorbente e scambio ionico.

Reazione del terreno: misura e correzione - Potere tampone - Potenziale di ossido-riduzione - Microbiologia del terreno - Fertilità e metodi di misura - Fertilizzazione: concimi minerali semplici e complessi; concimi organici. L'acqua nel terreno - La soluzione circolante - L'aria nel terreno.

Chimica vegetale: glucidi, pectina, lignina, glucosidi, acidi organici; lipidi, fosfatidi, cere, resine; aminoacidi, protidi, acidi nucleici, alcaloidi con particolare riguardo a quelli del tabacco; colori e pigmenti; tannini; fitormoni; vitamine, terpeni, steroli.

Enzimi: costituzione, meccanismo di azione, caratteristiche classificazione.

2ª *Prova*

Agronomia: fattori climatici e loro influenza nella produzione agraria.

Il terreno agrario: formazione, stratigrafia, giacitura, struttura, proprietà fisiche (porosità, plasticità, coesione, permeabilità ecc.).

Funzioni di abitabilità del terreno: azione della massa e della sofficità - Correzione dei terreni a reazione anomala - Irrigazione - Concimazione - Lavorazioni - Sistemazione superficiale dei terreni in pianura ed in pendio - Rotazioni ed avvicendamento - Scelta del seme - Semina - Cure colturali.

Tecnica della coltivazione del tabacco dalla preparazione del terreno fino alla raccolta.

Sistemi di cura dei tabacchi: ad aria, al sole, a fuoco diretto, a fuoco indiretto; fermentazioni campagnole.

Topografia: sistemi di rilevamento dei terreni, attrezzi e strumenti; planimetria, altimetria, tacheometria.

Costruzioni rurali; materiali da costruzione - Struttura, criteri costruttivi, attrezzature ed impianti dei locali per le cure dei tabacchi.

Meccanica agraria: motori agricoli - Macchine per la lavorazione del terreno e per la coltivazione del tabacco.

Economia agraria ed estimo: i mezzi e l'ordinamento della produzione agraria - La proprietà fondiaria ed i tipi di impresa - I rapporti tra impresa, mano d'opera e proprietà - L'economia del capitale fondiario - L'economia dei capitali di esercizio - Il bilancio dell'impresa agraria - Il lavoro umano in agricoltura - Le forme associative in agricoltura - Gli interventi pubblici in agricoltura - Imposte, tributi e contributi - Prezzi e mercati - Contabilità agraria - Conti colturali - I metodi di stima.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

nozioni di diritto privato con particolare riguardo ai contratti;

nozioni di contabilità di Stato;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 28 maggio 1975

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi, in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Via della Luce numero 34 A-*bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . (cognome e nome) nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . e residente dal (1) . . . . . in . . . . . (c.a.p. . . . .) (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « coltivazioni tabacchi » della carriera direttiva.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (2) (per i soli candidati che abbiano superato il 32° anno di età) . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

d) non ha riportato condanne penali (4) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie conseguito presso l'università di . . . . in data . . . nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito il . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (6) . . . .;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Dichiara inoltre, di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che gli verrà assegnata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

. ., addì . . . .

Firma (autenticata) (7)

. . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico.

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. I candidati minori di anni 18 dichiareranno se siano incorsi, o meno, in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . di . . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(7298)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Visto il proprio decreto n. 614 del 26 marzo 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Teramo;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Teramo, dell'ordine provinciale dei medici e la segnalazione del comune interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1625;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1968, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1973, n. 37;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Teramo è così costituita:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, dirigente superiore dei ruoli amministrativi del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Maira dott. Calogero, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Teramo;

Tonelli prof. dott. Enrico, titolare della cattedra di igiene presso la facoltà di medicina dell'Università agli studi di Bologna;

Butturini prof. dott. Ugo, titolare della cattedra di patologia speciale medica presso la facoltà di medicina dell'Università agli studi di Parma;

Prozzo dott. Ennio, primo dirigente medico del Ministero della sanità;

Corsello dott. Antonino, ufficiale sanitario capo dell'ufficio sanitario del comune di Parma.

Segretario:

Monteleone dott. Renato, direttore di sezione del Ministero della sanità.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo presso l'istituto di igiene della facoltà di medicina della Università agli studi di Bologna.

Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltreché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Teramo, della prefettura di Teramo e del comune interessato.

Teramo, addì 7 agosto 1975

Il medico provinciale: STRIGLIONI

(7237)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2073 del 28 dicembre 1973 con cui sono stati indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto dei comuni di Comacchio, Vigarano Mainarda e Voghiera, vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1973;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso ai suddetti posti di medico condotto;

Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 181, modificate dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, dalla legge 8 marzo 1968, n. 220, dall'art. 3 della legge regionale 12 marzo 1973, n. 16 e dalla legge regionale 20 novembre 1973, n. 36;

Viste le segnalazioni dell'assessorato alla sanità della regione Emilia-Romagna, dell'Ordine dei medici della provincia di Ferrara e delle giunte municipali dei comuni interessati ai sensi delle leggi sopra citate;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge regionale 12 marzo 1973, n. 16;
Vista la legge regionale 20 novembre 1973, n. 36;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto dei comuni di Comacchio, Vigarano Mainarda e Voghiera, vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1973, è costituita come segue:

Presidente:

Schiappoli dott. Giorgio, della sezione decentrata del comitato di controllo di Ferrara.

Componenti:

Rio prof. G. Riccardo, ufficiale sanitario del comune di Ferrara;
Baserga prof. Angelo, direttore clinica medica dell'Università;
Tortora prof. Mario, direttore clinica ostetrica-ginecologica dell'Università;
Ricciarelli dott. Gino, medico condotto di Portogaribaldi.

Segretario:

Feverati dott. Alfonso, funzionario amministrativo dello ufficio del medico provinciale di Ferrara.

La commissione avrà sede in Ferrara, presso l'ufficio del medico provinciale e le prove di esame non potranno aver luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Ferrara e dei comuni interessati.

Ferrara, addì 14 luglio 1975

Il medico provinciale: BARCA

(7235)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3506, in data 27 dicembre 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1972, modificato con successivo provvedimento n. 977 del 21 maggio 1975;
Vista la nota n. 9062 in data 11 luglio 1975, con la quale l'assessore alla sanità della regione Lazio, in sostituzione del dott. Nicola Corbello, dimissionario, designa quale presidente della commissione, il dott. Francesco Loiacono;
Ritenuto di dover provvedere in conformità;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

Il dott. Francesco Loiacono, funzionario direttivo amministrativo della regione Lazio, è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, in sostituzione del dott. Nicola Corbello, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Viterbo, della prefettura di Viterbo ed a quello dei comuni interessati.

Viterbo, addì 12 agosto 1975

Il medico provinciale: CORDA

(7346)

OSPEDALE DI CISTERNINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
un posto di primario chirurgo;
un posto di primario medico;
un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cisternino (Brindisi), via D. Cirillo, 58/60.

(7786)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorso a cinque posti di aiuto per le sezioni di dermosifilopatia clinica presso l'istituto « S. Maria e S. Gallicano ».

In esecuzione della deliberazione consiliare 6 maggio 1975, n. 304, rettificata con deliberazione 27 maggio 1975, n. 387, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di aiuto per le sezioni di dermosifilopatia clinica presso l'istituto « S. Maria e S. Gallicano ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Roma, via O. Tommasini, 1.

(7787)

OSPEDALE DI GRUMO APPULA

Concorso a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e ad un posto di assistente del laboratorio di ricerche-analisi cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Grumo Appula (Bari).

(7849)

OSPEDALE DI CALCINATE-PALAZZOLO SULL'OGLIO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Calcinate (Bergamo).

(7789)

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'ente in Palazzolo (Brescia).

(7790)

OSPEDALE «SS. GONFALONE» DI MONTEROTONDO

Concorso ad un posto di collaboratore farmacista

In esecuzione della deliberazione consiliare 14 aprile 1975, n. 51, resa esecutiva con verbale 7 maggio 1975, n. 894, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monterotondo (Roma), viale B. Buozzi, 38 - tel. 9006008.

(7788)

OSPEDALE CIVILE DI FIDENZA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 luglio 1975, n. 154, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fidenza (Parma).

(7829)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Revoca di concorsi e indizione del concorso ad un posto di assistente presso la divisione di nefrologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 29 agosto 1975, n. 855, i concorsi pubblici a:

un posto di primario di nefrologia;
un posto di aiuto di nefrologia;
quattro posti di assistente di nefrologia;
un posto di assistente presso il servizio radiologico II;
tre posti di assistente presso il servizio di accettazione-pronto soccorso,

sono stati revocati.

In esecuzione della medesima deliberazione è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente presso la divisione di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Padova.

(7826)

OSPEDALE DI LEGNAGO

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Legnago (Verona).

(7784)

OSPEDALE «SS. GIACOMO E CRISTOFORO» DI MASSA

Concorso ad un posto di primario del centro trasfusionale

In esecuzione della deliberazione consiliare 29 luglio 1975, n. 212, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Massa (Massa-Carrara), via Alberica, 50 - telefono 0575/40251-2-3-4.

(7785)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. **44.**

Disciplina delle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 5 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali industrialmente utilizzabili sotto qualsiasi forma o conduzione sono regolate dalla presente legge.

Capitolo I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA

Art. 2.

La ricerca è consentita solo a chi sia munito del relativo permesso. Il permesso di ricerca di acque minerali e termali è rilasciato a chiunque, persona fisica o società legalmente costituita, ne faccia richiesta e dimostri di possedere la capacità tecnica e economica adeguata all'importanza della ricerca da svolgere.

Il permesso è preferenzialmente rilasciato agli enti locali.

La ricerca ha per scopo:

a) la captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere non affioranti;

b) gli esami dell'acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, fisiche, chimico-fisiche e microbiologiche, nonchè le proprietà favorevoli alla salute;

c) lo studio del bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti o le falde di acque minerali o termali;

d) la delimitazione dell'area atta a garantire la conservazione delle sorgenti e delle falde (area di protezione idrogeologica).

Alla domanda, da rivolgere al presidente della giunta regionale, deve essere allegato, oltre alla documentazione per dimostrare di possedere le capacità tecniche ed economiche, un programma di massima dei lavori contenente:

1) l'ubicazione delle sorgenti da captare o delle perforazioni da eseguire;

2) l'indicazione della superficie che sarà presumibilmente interessata dallo studio di cui alle lettere *c)* del presente articolo e delle persone o istituti che saranno incaricati di detto studio;

3) le previsioni generali di spesa.

Art. 3.

Il permesso di ricerca di acque minerali e termali è rilasciato con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente.

Il provvedimento dell'amministrazione regionale che concede o nega il permesso di ricerca deve essere motivato ed è definitivo.

Il decreto che accorda il permesso di ricerca viene rilasciato dietro pagamento della tassa di concessione regionale.

Delle istanze di permesso di ricerca sarà data comunicazione all'amministrazione provinciale, alla camera di commercio, al distretto minerario ed ai comuni interessati per territorio.

Questi ultimi provvedono anche, su richiesta della Regione, alla pubblicazione di tale istanza nel loro albo pretorio.

I suddetti enti possono presentare le loro osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.

Per le zone su cui pendono vincoli e servitù militari sarà sentita l'amministrazione militare.

Con il provvedimento di rilascio del permesso è approvato anche il programma dei lavori e viene fissata la data di inizio degli stessi; per eventuali varianti del programma che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori è richiesta l'autorizzazione del presidente della giunta regionale, il quale provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di variante, su parere dell'assessore competente.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, la richiesta di variante si intende approvata.

Art. 4.

Più domande di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando presentino interferenze nelle aree richieste in permesso o in concessione e risultino presentate, nelle more di istruttoria, non oltre un mese dalla data dell'avvenuta pubblicazione della prima domanda all'albo pretorio dei comuni interessati per territorio della richiesta. In tal caso costituiscono preferenza, nell'òrdine, l'esistenza di una concessione in atto contigua, l'idoneità tecnico-economica e la priorità nella presentazione della domanda.

Art. 5.

Il permesso di ricerca per acque minerali e termali è rilasciato, salvo casi particolari, per un'area non eccedente i 200 ha e non può avere una validità superiore a due anni.

Allo stesso ricercatore possono essere rilasciati più permessi in zone diverse purchè nel complesso dei permessi non sia superato il limite di 600 ha.

Il titolare del permesso ha diritto a due proroghe biennali qualora abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento con il quale gli è stato rilasciato il permesso di ricerca, previo accertamento delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.

La domanda di proroga deve essere presentata almeno un mese prima della scadenza.

Ad essa deve essere allegato il programma in dettaglio dell'ulteriore ricerca con i relativi preventivi di spesa.

Il titolare del permesso, almeno trenta giorni prima dello inizio dei lavori, deve notificare il provvedimento ai proprietari dei terreni interessati dai lavori stessi.

Art. 6.

Il titolare del permesso di ricerca deve dare comunicazione scritta all'amministrazione regionale dell'avvenuta captazione di sorgenti o del rinvenimento di falde acquifere.

Un funzionario designato dall'assessorato competente assiste ai prelievi dei campioni di acqua minerale o termale effettuati ai fini dell'accertamento delle caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche.

Nella fase di ricerca è vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione ed in nessun caso egli può disporre della acqua estratta senza l'autorizzazione dell'amministrazione regionale.

Art. 7.

Il ricercatore deve corrispondere alla Regione il diritto annuo di L. 1000 per ogni ettaro o frazione di ettaro.

Art. 8.

Il permesso di ricerca può essere trasferito con l'autorizzazione del presidente della giunta regionale, da rilasciarsi su parere dell'assessore competente, previo accertamento nell'aspirante concessionario dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Ogni trasferimento è soggetto alla relativa tassa di concessione regionale.

Non è ammessa istanza di trasferimento del permesso nel caso di mancata esecuzione del programma di cui all'art. 3.

Il concessionario, con l'autorizzazione di cui sopra, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal provvedimento col quale l'originario permesso è stato rilasciato.

Art. 9.

Il presidente della Regione può pronunciare la decadenza del permesso:

1) quando non si è dato inizio ai lavori nei termini stabiliti;

2) quando i lavori sono rimasti sospesi per oltre tre mesi e la causa non è attribuibile a motivate difficoltà di carattere tecnico come tali riconosciute dall'amministrazione regionale;

3) quando non è stato pagato il diritto indicato all'art. 7;

4) quando non sono state osservate le prescrizioni stabilite o si contravviene alle disposizioni del precedente articolo;

5) quando sia stato fatto commercio delle acque minerali o termali captate;

6) quando non sia stato ritirato presso gli uffici preposti, entro trenta giorni dalla data del rilascio, il provvedimento di permesso di ricerca;

7) quando sono venuti meno i requisiti di capacità tecnico-economica.

La decadenza è pronunciata, previa contestazione dei motivi agli interessati, ai quali viene fissato il perentorio termine di trenta giorni per le controdeduzioni.

In nessun caso il ricercatore decaduto ha diritto a compensi od indennità nei confronti della Regione e degli eventuali successivi ricercatori, anche per spese sostenute o indennizzi a terzi.

Art. 10.

I possessori dei terreni compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di ricerca.

E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca e restano fermi nei suoi riguardi le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Il proprietario del terreno soggetto alla ricerca ha inoltre facoltà di richiedere una cauzione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di permesso di ricerca.

In proposito, quando le parti non si siano accordate neanche in seguito al tentativo di bonario componimento compiuto dall'assessorato competente, il presidente della Regione stabilirà d'ufficio provvisoriamente l'ammontare del deposito. A deposito effettuato presso la tesoreria regionale, il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori.

Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo ed il ricercatore sarà decisa dall'autorità giudiziaria.

Art. 11.

Il permesso di ricerca può essere revocato o modificato con provvedimento del presidente, per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.

Al ricercatore deve essere corrisposto il valore delle spese sostenute.

Art. 12.

Qualora l'amministrazione regionale intenda procedere direttamente ai lavori di ricerca la zona relativa, senza limite di superficie, è determinata con decreto del presidente della Regione, sentita la giunta, su proposta dell'assessore competente.

Capitolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE

Art. 13.

Possono formare oggetto di concessione i giacimenti di acqua minerale o termale dei quali l'amministrazione regionale abbia riconosciuto l'esistenza e la coltivabilità.

La concessione di acque minerali e termali può essere rilasciata a chiunque, persona fisica o società legalmente costituita, ne faccia richiesta e dimostri di avere, a giudizio insindacabile dell'amministrazione regionale idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa, in relazione al programma dei lavori ed al prevedibile loro sviluppo.

La concessione è preferenzialmente rilasciata agli enti locali.

Alla domanda di concessione devono essere allegati:

a) il programma generale di coltivazione indicante, tra l'altro, la spesa prevista, i mezzi di copertura ed i risultati economici preventivati;

b) il programma di coltivazione del primo biennio;

c) lo studio di dettaglio del bacino idrogeologico;

d) i certificati delle analisi chimico-fisiche, batteriologiche, farmacologiche e cliniche, effettuate presso laboratori e istituti abilitati.

Qualora la concessione sia richiesta da una società, alla istanza devono essere allegati copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto nonchè un certificato del tribunale attestante l'attuale composizione del consiglio d'amministrazione.

Art. 14.

La concessione è rilasciata con decreto del presidente della giunta, su deliberazione della giunta, dopo il parere del genio civile e del medico provinciale territorialmente competenti.

La concessione è rilasciata per una durata proporzionale all'entità degli impianti programmati, comunque non superiore ad anni trenta, e per una superficie non superiore a 100 ettari.

Delle istanze di concessione sarà data comunicazione alla amministrazione provinciale, alla camera di commercio, ai comuni e al distretto minerario interessati per territorio.

I suddetti enti possono presentare le loro osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.

Il decreto di concessione, da assoggettarsi alla relativa tassa regionale, contiene:

a) l'indicazione del concessinario e del suo domicilio, che deve essere stabilito o eletto nel comune in cui si trova la sorgente, oppure in caso di più sorgenti, quella principale;

b) la durata della concessione;

c) la natura, la situazione, l'estensione della concessione e la sua delimitazione;

d) la determinazione del diritto da pagarsi ai termini dell'art. 22;

e) l'ammontare del premio e delle indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi dell'art. 16;

f) l'approvazione del programma generale di coltivazione;

g) l'approvazione del programma di coltivazione del primo biennio a partire dalla data di utilizzazione delle acque;

h) l'indicazione eventuale dell'area costituita in zona di protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica con vincoli relativi;

i) la periodicità dell'effettuazione dei controlli della portata e degli emungimenti della sorgente, nonchè delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche dell'acqua;

l) tutti gli altri obblighi e condizioni, cui si intenda subordinare la concessione;

m) l'eventuale indicazione circa la disciplina degli emungimenti.

Al provvedimento saranno uniti la planimetria e il verbale di delimitazione della concessione.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Puglia.

Art. 15.

A concessione ottenuta, entro l'ultimo trimestre di validità del programma approvato per il primo biennio e, successivamente, entro l'ultimo trimestre di ciascun anno, dev'essere inviato un nuovo programma dei lavori per l'anno successivo.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, può, entro tre mesi dalla comunicazione, disporre varianti. Decorso tale termine, il programma che non abbia dato luogo a varianti si intende approvato.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle concessioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Fermo restando quanto stabilito all'art. 4, il ricercatore è preferito ad ogni altro richiedente, purchè possegga la necessaria idoneità tecnica ed economica.

E' accordata altresì la preferenza alla società nella quale il ricercatore abbia una partecipazione, purchè detta società possegga i requisiti di cui all'art. 13.

Il ricercatore, qualora non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un premio in relazione all'importanza della scoperta e un'indennità in ragione delle opere utilizzabili.

Il premio e l'indennità sono provvisoriamente determinati nell'atto di concessione.

Ogni dissenso sulla provvisoria determinazione, dopo che l'assessorato ha esperito un tentativo di bonario componimento, costituisce controversia tra il ricercatore ed il concessionario di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 17.

I proprietari dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la determinazione della concessione, all'opposizione dei termini relativi e ai lavori di sfruttamento, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni.

Art. 18.

Qualora la concessione non sia stata rilasciata al ricercatore il concessionario deve, entro il termine di tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento, provare mediante la presentazione della relativa quietanza o certificato, di avere corrisposto al ricercatore la somma stabilita nel provvedimento stesso a titolo di premio o di indennità, ovvero di averne effettuato il relativo deposito presso la tesoreria regionale.

L'inadempimento all'obbligo suddetto produce la decadenza dalla concessione.

Capitolo III

DELL'ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

Art. 19.

L'iscrizione delle ipoteche sui beni oggetto della concessione è subordinata all'autorizzazione del presidente della giunta, da assoggettarsi alla relativa tassa regionale.

L'espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.

Il precetto immobiliare deve essere notificato anche al presidente della giunta regionale.

Il premio di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.

L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge, purchè abbia i requisiti stabiliti nel precedente art. 13.

Le ipoteche iscritte sui diritti del concessionario si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario medesimo.

Questi è tenuto a comunicare almeno un mese prima, ai creditori ipotecari iscritti, il giorno nel quale si procederà alle operazioni per la consegna alla Regione o al nuovo concessionario.

Art. 20.

Gli enti locali titolari di concessioni per acque minerali e termali possono subconcedere a terzi per periodi non superiori a venti anni.

I contratti di cui al precedente comma devono essere approvati dalla giunta regionale, previa istanza da presentare entro il termine di un mese dalla data di approvazione della deliberazione da parte degli organi di controllo.

Nei casi di inadempienza previsti dal capitolo 4° della presente legge, dovute ad esclusiva responsabilità dell'esercente il bene oggetto della concessione, la Regione può revocare l'approvazione del contratto che è risoluto di diritto.

Art. 21.

Costituiscono pertinenze delle sorgenti di acque minerali e termali le opere di captazione e gli impianti di conduzione e contenimento delle acque minerali e termali compresi i serbatoi di raccolta.

Costituiscono altresì pertinenze le vasche per la preparazione del fango con esclusione delle attrezzature e degli impianti alberghieri, industriali e sanitari.

Art. 22.

Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto annuo di L. 2000 per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione.

Art. 23.

Le concessioni devono essere costantemente esercitate tranne che sia consentita, per ragioni motivate, la sospensione della attività dal presidente della giunta su proposta dell'assessore competente.

Il concessionario deve coltivare il giacimento con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento stesso e rispondere difronte alla Regione della regolare manutenzione di essa anche durante il periodo di sospensione dei lavori.

La sospensione dell'attività termale o di imbottigliamento legata a fatti stagionali, non costituisce sospensione dell'attività di coltivazione di cui ai precedenti comma.

Art. 24.

Qualunque trasferimento della concessione è privo di effetti nei confronti dell'amministrazione regionale qualora non sia stato preventivamente autorizzato dal presidente.

Art. 25.

Nel caso di morte del concessionario l'erede deve presentare la domanda di trasferimento *mortis causa* della concessione non oltre centoventi giorni dall'apertura della successione.

La concessione può essere a lui trasferita con decreto del presidente della giunta regionale purchè in possesso dei prescritti requisiti.

Qualora succedano più eredi, questi entro centottanta giorni dall'apertura della successione, devono costituirsi in società.

Le quote dei coeredi del diritto del concessionario che non entrano a far parte della società, si accrescono a beneficio degli altri.

Se i termini suddetti sono fatti trascorrere inutilmente la concessione si intende rinunciata; in tal caso si applicano le disposizioni relative alla rinuncia.

Art. 26.

I concessionari devono fornire all'amministrazione regionale i dati statistici ed ogni altro elemento informatico che sia loro richiesto. Debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari dell'amministrazione regionale tutti i mezzi necessari per eventuali ispezioni.

In caso di rifiuto, i funzionari suddetti possono richiedere all'autorità pubblica la necessaria assistenza.

Art. 27.

Il concessionario è tenuto a risarcire ogni danno a terzi derivante dall'esercizio dell'attività.

Per quanto riguarda la prestazione di eventuale cauzione si osservano le norme di cui all'art. 10.

Art. 28.

Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per il deposito, il trasporto e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, per la produzione e la trasmissione dell'energia ed in genere per la coltivazione del giacimento, conduzione e sicurezza dell'attività estrattiva sono considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di legge.

Sulla necessità e sulle modalità delle opere stesse si pronuncia il presidente della giunta regionale, su proposta dello assessore competente.

Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il titolare della stessa può chiedere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, con le conseguenze di legge.

Capitolo IV

CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 29.

La concessione cessa:

a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza;
d) per revoca.

Art. 30.

La concessione scaduta è rinnovata, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.

La domanda di rinnovo della concessione dovrà essere presentata almeno un anno prima della data di scadenza ed il relativo provvedimento deve essere adottato almeno novanta giorni prima della scadenza della concessione.

Art. 31.

Se la concessione non è rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze all'amministrazione regionale.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, dispone le opportune cautele per la rimozione, da parte del concessionario, degli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e dispone per la custodia del medesimo.

Art. 32.

Qualora alla scadenza del termine la concessione venga rilasciata ad altri, la consegna del bene e le relative pertinenze dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento di un funzionario delegato dall'assessore competente.

In caso di disaccordo delle parti, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, determina in via provvisoria l'ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e che il nuovo concessionario intenda tenere.

La somma deve essere depositata presso la tesoreria regionale.

Ogni dissenso sulla provvisoria determinazione costituisce controversia tra le parti di competenza dell'autorità giudiziaria.

Il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può imporre le opportune cautele tecniche per l'asportazione, da parte del concessionario cessante, delle opere e dei beni non costituenti pertinenze.

Art. 33.

Il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel provvedimento di concessione.

Analogamente si procede nel caso di nuovo conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del precedente concessionario.

Art. 34.

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione scritta al presidente della giunta regionale senza opporvi condizione alcuna.

Un funzionario dell'assessorato competente verifica lo stato del bene oggetto della concessione.

Il presidente della giunta regionale prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari e, in caso di inosservanza, ne ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario.

Art. 35.

Nel caso di rinuncia motivata da esaurimento del bene oggetto della concessione, ove il motivo sia accertato, i beni costituenti già pertinenze rientrano nella piena disponibilità del concessionario.

Art. 36.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, può pronunciare la decadenza del concessionario quando questi:

a) non adempia agli obblighi imposti con atto di concessione;

b) non abbia osservato le disposizioni contenute negli articoli 22, 23, 24;

c) cessi di possedere i requisiti di capacità tecnica ed economica.

La decadenza della concessione è pronunciata previa contestazione dei motivi al concessionario al quale dovrà essere fissato un termine perentorio di sessanta giorni per le controdeduzioni.

Art. 37.

Il provvedimento di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Puglia.

Dalla data di pubblicazione dei predetti provvedimenti il concessionario è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti dall'atto di concessione.

Art. 38.

Dopo l'accettazione della rinuncia o la pronuncia della decadenza, la concessione può essere nuovamente conferita.

Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle pertinenze necessarie all'esercizio dell'attività estrattiva.

Art. 39.

La revoca della concessione può disporsi per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.

Essa e disposta con provvedimento del presidente della giunta regionale, che determina la misura dell'indennità dovuta al concessionario, su proposta dell'assessore competente.

Art. 40.

Nei casi di cessazione della concessione il presidente della giunta, su proposta dell'assessore competente, provvede, con proprio decreto, ad assegnare in custodia il bene oggetto della concessione e le pertinenze relative.

Capitolo V

DELLA GESTIONE UNICA DI CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI E TERMALI

Art. 41.

Nel caso di concessione di acque minerali o termali derivanti da unico bacino, il presidente della giunta regionale può prescrivere in ogni momento, ai singoli concessionari di assoggettarsi ad una direzione tecnica unica avente il compito di disciplinare gli emungimenti e di procedere ad una razionale assegnazione delle acque allo scopo di evitare danni alla sicurezza e al buon governo del bacino.

In caso di inottemperanza il presidente della giunta regionale procede alla nomina, per i compiti di cui al precedente comma, di un incaricato alla direzione tecnica unica il quale stabilisce, in contraddittorio con i concessionari, la valutazione dei singoli interessi, nonchè il riparto delle spese.

I ricorsi contro le operazioni di riparto delle spese sono di competenza dell'autorità giudiziaria e non hanno effetto sospensivo.

Art. 42.

I contratti di somministrazione non hanno effetto senza la approvazione del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore competente.

Art. 43.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge, ferma restando la competenza del Corpo delle miniere in materia di polizia mineraria, spetta all'amministrazione regionale.

Sono incaricati dell'espletamento dei compiti di cui al primo comma del presente articolo i funzionari della Regione all'uopo designati e muniti di apposita tessera di riconoscimento.

Detti funzionari hanno facoltà di visitare le zone ricadenti nei permessi di ricerca e delle concessioni.

Gli esercenti ed il personale dipendente hanno l'obbligo di agevolare il sopralluogo e, quando richiesto, devono fornire ai suddetti funzionari le notizie ed i dati necessari. In caso di rifiuto si procede in base a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 26.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 44.

I permessi di ricerca vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati sino alla scadenza.

I titolari dei predetti permessi sono tenuti all'osservanza degli obblighi contenuti nella presente legge.

A chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali senza il prescritto titolo di autorizzazione è comminata la sanzione amministrativa non inferiore a L. 200.000 e non superiore a L. 2.000.000.

Art. 45.

Le concessioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono confermate sino alla scadenza.

I titolari delle predette concessioni hanno l'obbligo di osservare le prescrizioni contenute nella presente legge.

A chiunque intraprenda la coltivazione dei giacimenti di acque minerali o termali senza il prescritto titolo è comminata la sanzione amministrativa non inferiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 30.000.000.

Al concessionario che contravvenga al disposto del primo comma dell'art. 26 è comminata la sanzione amministrativa non inferiore a L. 100.000 e non superiore a L. 1.000.000.

Art. 46.

L'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge è di competenza del presidente della giunta regionale, che si avvale della procedura prevista dalla legge 3 maggio 1967, n. 217.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 28 maggio 1975

LIUZZI

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. **45**.

Modifiche alle leggi regionali 5 settembre 1972, n. 11 e 25 marzo 1974, n. 18.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 5 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1972, n. 11, integrato dalla legge regionale 17 agosto 1974, n. 26, è sostituito dal seguente:

Per l'assolvimento delle funzioni dei gruppi consiliari costituiti ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del regolamento del consiglio regionale, la regione Puglia assicura la disponibilità di locali idonei, di attrezzature necessarie per il loro funzionamento, di personale e assegna contributi a carico del bilancio.

La disponibilità di locali idonei e della attrezzatura necessaria per il funzionamento è altresì assicurata agli uffici costituiti ai sensi dell'art. 8, quarto comma, del regolamento del consiglio regionale.

Con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale è destinato ai gruppi consiliari, di cui al primo comma, personale in servizio presso la Regione nella seguente misura:

a) due unità per ciascun gruppo consiliare costituito a norma del regolamento del consiglio regionale, quale che sia la consistenza numerica del gruppo;

b) unità aggiuntive in proporzione di una ogni cinque consiglieri appartenenti al gruppo o frazioni non inferiori a quattro, fino ad un massimo di cinque unità per ciascun gruppo consiliare.

L'assegnazione del personale è disposta, entro dieci giorni dalla richiesta dei gruppi, con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale adottata su segnalazione vincolante dei presidenti dei rispettivi gruppi.

Nel caso di sostituzioni nel corso della legislatura si adotta la stessa procedura.

Ai gruppi che non si avvalgano di personale della Regione come dai precedenti comma viene erogato un finanziamento aggiuntivo nella misura corrispondente all'onere sopportato dai gruppi medesimi per l'utilizzazione di personale esterno. Tale finanziamento, per ciascuna unità utilizzata, non dovrà superare ai fini del rimborso il trattamento economico previsto dall'art. 78 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974 per mansioni corrispondenti.

I contributi di cui ai precedenti comma sono assegnati con provvedimento consiliare adottato all'inizio di ogni anno, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi nei limiti dei fondi destinati all'uopo nel bilancio della Regione.

Art. 2.

Alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, è aggiunto il seguente art. 8-*bis*:

Segreterie dei gruppi consiliari. — Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1972, n. 11, ciascun gruppo consiliare, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale della collaborazione di un ufficio di segreteria il cui funzionamento è disciplinato dagli organi direttivi di ciascun gruppo.

Al suddetto ufficio sono assegnate unità di personale nella misura e con le modalità stabilite dal precedente art. 1.

Il personale dipendente della Regione che cessi nel corso della legislatura il servizio presso gli uffici di segreteria dei gruppi è destinato ad altro ufficio regionale.

Art. 3.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso gli uffici di segreteria dei gruppi consiliari regionali con iscrizione all'assicurazione obbligatoria INPS è inquadrato a domanda nel ruolo unico regionale.

Il numero e le qualifiche del personale inquadrato ai sensi del primo comma sono compresi nella vigente tabella *A*/1 allegata alla legge 25 marzo 1974, n. 18.

L'inquadramento nelle fasce funzionali e nei livelli retributivi corrispondenti alle mansioni svolte, purchè in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 41 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974, avverrà con deliberazione della giunta regionale con la procedura prevista dall'art. 85, terzo comma, della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

Agli effetti del trattamento economico, ivi compresa l'attribuzione del livello retributivo e funzionale conseguito a seguito dell'inquadramento, delle classi di stipendio, degli aumenti periodici e della ricostruzione della carriera è riconosciuta una anzianità per il servizio comunque prêstato anteriormente allo inquadramento presso le segreterie dei gruppi valutata secondo l'art. 92 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.

Si applicano, inoltre, le disposizioni previste dall'art. 89 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.

Art. 4.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si farà fronte con lo stanziamento annualmente determinato con le modalità previste dalla legge regionale 5 settembre 1972, n. 11.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 28 maggio 1975

LIUZZI

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. **46**.

Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1973, n. 16, concernente « Adeguamento della legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 5 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1973, n. 16, concernente: « Adeguamento della legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica » è autorizzato, nell'anno finanziario 1975, un ulteriore impegno di spesa di L. 800.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento di lire 800 milioni iscritto al cap. 274 « Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n. 3, della legge 12 marzo 1968, n. 326 e legge regionale 4 luglio 1973, n. 16) » dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975.

Le somme stanziate, se non utilizzate nell'esercizio finanziario 1975, anche se per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, possono essere utilizzati negli esercizi finanziari successivi.

Art. 3.

Restano ferme, per la concessione dei contributi, le modalità previste dall'art. 2 della citata legge regionale 4 luglio 1973, n. 16.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 60 dello statuto della regione Puglia, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 28 maggio 1975

LIUZZI

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. **47.**

Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 - Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 5 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974 è così modificato:

« La regione Puglia allo scopo di agevolare la formazione dei piani regolatori intercomunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l'ediliza economica popolare, la redazione dei piani di risanamento dei centri storici e di insediamento dell'edilizia economica e popolare nei centri storici, nonchè dei piani urbanistici delle comunità montane e degli altri strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e loro successive modificazioni ed integrazioni, interviene a favore dei comuni e loro consorzi con contributi diretti.

Tali contributi sono concessi sulle spese ritenute ammissibili con provvedimenti della giunta regionale nella misura:

a) 100 % per la redazione dei piani regolatori intercomunali e dei piani regolatori generali, nonchè dei piani di risanamento e di insediamento dell'edilizia economica e popolare nei centri storici e dei piani urbanistici delle comunità montane;

b) 70 % per la redazione degli strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e loro successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974 è così modificato:

« La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'urbanistica e lavori pubblici, delibera la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 e fissa i termini entro i quali dovranno essere presentati all'assessorato all'urbanistica e lavori pubblici gli strumenti e progetti urbanistici di cui alla presente legge, redatti da ingegneri o architetti, e regolarmente adottati dal consiglio comunale. Il termine di cui sopra non sarà in ogni caso superiore a due anni.

Ai fini della concessione dei contributi, dopo l'approvazione del piano di ripartizione, il presidente della giunta regionale stabilisce e comunica all'ente richiedente il termine entro il quale, pena la revoca dei contributi promessi, dovranno essere presentati all'assessorato all'urbanistica e lavori pubblici i piani urbanistici di cui alla presente legge, regolarmente adottati ».

Art. 3.

L'art. 5 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974 è così modificato:

« Nel caso in cui da parte degli enti beneficiari, ai quali è stato concesso il contributo, non si provvede, nel termine fissato, alla trasmissione all'assessorato regionale all'urbanistica e lavori pubblici dello strumento o progetto urbanistico per il quale è stato deliberato il contributo medesimo, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno, concessa su richiesta motivata dell'ente con delibera della giunta regionale, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla urbanistica e lavori pubblici, e sentita la giunta regionale medesima, nomina un commissario *ad acta* per l'espletamento degli adempimenti residui richiesti dalla presente legge e la trasmissione nel termine massimo di un anno dello strumento o progetto urbanistico all'assessorato regionale all'urbanistica e lavori pubblici ».

Art. 4.

L'art. 6 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974 è così modificato:

« In fase di prima applicazione della presente legge, i contributi di cui al precedente art. 1 potranno essere concessi anche agli enti che hanno già provveduto, con atto deliberativo, all'affidamento degli incarichi per la redazione degli strumenti o progetti urbanistici previsti dalla presente legge, purchè gli stessi non siano stati ancora approvati.

In tal caso le delibere di affidamento dell'incarico e relativa convenzione vanno riviste alla luce delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 della presente legge e 4 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974 ».

Art. 5.

L'art. 8 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974 è così modificato:

« Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.

Nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 324/2. — Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (in diminuzione) . . L. 300.000.000

Cap. 324-*bis*. — Contributi per agevolare la formazione dei piani regolatori intercomunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l'edilizia economica popolare, la redazione dei piani di risanamento dei centri storici e di insediamento dell'edilizia economica e popolare, nei centri storici, nonchè dei piani urbanistici delle comunità montane e degli altri strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e loro successive modificazioni ed integrazioni (nuova istituzione - in aumento) . . . . L. 300.000.000

Per gli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977 e 1978 si provvederà con analogo stanziamento negli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione.

I mezzi di copertura previsti per il 1974 si estendono agli esercizi futuri ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 28 maggio 1975

LIUZZI

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. 48.

Piano fieristico regionale ed attività promozionali della Regione in materia di fiere e mercati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 5 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il piano fieristico regionale al fine di coordinare le iniziative di promozione e valorizzazione della produzione artigiana, agricola e industriale, nonchè le iniziative relative ai settori di attività di cui all'art. 117 della Costituzione.

Il piano ha validità quinquennale e può essere aggiornato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Esso deve prevedere:

a) i settori merceologici oggetto dell'attività promozionale;

b) l'individuazione delle aree in cui svolgere, preferenzialmente, le attività stesse;

c) un compendio, relativamente ai piani successivi al primo, delle manifestazioni svolte e dei risultati raggiunti.

Art. 2.

Lo schema di piano fieristico regionale è elaborato da una commissione consultiva, istituita presso l'assessorato alle fiere e mercati e così composta:

a) dall'assessore alle fiere e mercati, presidente;

b) da un rappresentante dell'assessorato al turismo;

c) da un rappresentante dell'assessorato all'artigianato;

d) da un rappresentante dell'assessorato all'agricoltura;

e) dai presidenti delle camere di commercio pugliesi o da un loro rappresentante;

f) da un rappresentante degli enti fieristici a carattere nazionale ed internazionale che operano nel territorio della Regione;

g) da un rappresentante dell'ordine dei giornalisti;

h) da un esperto designato dall'assessore al ramo.

La commissione è costituita con decreto del presidente della giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

Funge da segretario della commissione un funzionario regionale in servizio presso gli uffici dell'assessorato alle fiere e mercati.

Art. 3.

La giunta regionale concede contributi agli enti locali, altri enti pubblici, istituti e organismi per l'organizzazione, nel territorio regionale, di fiere, mostre ed esposizioni di interesse regionale, programmate dal piano fieristico regionale di cui all'art. 1.

Art. 4.

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata, entro il 30 settembre di ciascun anno precedente la realizzazione della manifestazione fieristica, all'assessorato competente.

Alle domande devono essere allegati:

1) la relazione programmatica della manifestazione per cui si richiede l'ammissione a contributo regionale e il preventivo finanziario;

2) una relazione dettagliata sulla situazione economica e finanziaria relativa all'ultima manifestazione;

3) una planimetria della zona da impegnare con l'indicazione dei servizi generali e delle attrezzature di cui si dispone;

4) l'elenco degli espositori all'ultima manifestazione;

5) la dichiarazione di non aver fruito di contributi da parte dello Stato o di enti pubblici, nè di averne richiesti, ovvero l'indicazione del contributo goduto con la specificazione della misura, destinazione e dell'ente erogante;

6) la dichiarazione d'impegno a presentare, entro due mesi dalla conclusione della manifestazione, il consuntivo delle spese sostenute, con la relativa documentazione.

Per le iniziative di prima istituzione si omette la documentazione di cui ai numeri 2) e 4) del presente articolo.

Art. 5.

I contributi di cui all'art. 3 non possono superare la misura del 25 % delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'allestimento ed i servizi generali della singola manifestazione e verranno erogati a presentazione del contributo.

La predetta misura può essere elevata fino al 35 % per le manifestazioni ricadenti nelle zone montane e in zone depresse riconosciute tali a norma di legge.

La giunta regionale può anche disporre l'erogazione anticipata del 50 % dell'importo ammesso a contributo.

Art. 6.

La Regione, al fine di valorizzare le attività e le produzioni tipiche regionali, può partecipare a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni che si svolgono nel territorio nazionale e all'estero, avvalendosi di enti, associazioni ed istituzioni aventi specifica competenza nel settore.

La partecipazione di cui al comma precedente è deliberata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alle fiere e mercati, sentita la competente commissione consiliare.

La giunta regionale può anche autorizzare anticipazioni, sulla spesa riconosciuta ammissibile, fino ad un massimo del 50 %.

L'erogazione del saldo avverrà a conclusione della manifestazione sulla base di una relazione ed idonea documentazione a consuntivo, da presentarsi da parte dell'ente, associazione od istituzione incaricata.

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in L. 350.000.000, si farà fronte per l'esercizio finanziario 1975 con lo stanziamento previsto al cap. 188 dello stato di previsione della spesa di bilancio.

Analoga previsione di spesa sarà inscrita nei bilanci degli esercizi successivi.

Art. 8.

In sede di prima attuazione della presente legge si osservano i seguenti termini a partire dalla sua entrata in vigore:

a) entro sessanta giorni il presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 3, emana il decreto di costituzione della commissione per il piano fieristico regionale;

b) entro novanta giorni viene predisposto e approvato, ai sensi dell'art. 1, lo schema di piano fieristico quinquennale;

c) entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del piano fieristico scade il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 28 maggio 1975

LIUZZI

(6297)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752500)